



Manovra finanziaria e scuola

- Approvato oggi dal Senato il nuovo testo della manovra economica: gli emendamenti che riguardano la scuola, letti insieme, definiscono un quadro normativo che consente di destinare l'utilizzo di parte del 30 % dei risparmi per la copertura degli scatti di anzianità.
- Oltre alle norme riguardanti tutto il pubblico impiego che prevedono il blocco triennale del rinnovo dei contratti e i tre emendamenti relativi alla soluzione del problema concernente le posizioni stipendiali, il testo del decreto-legge, come modificato dal maxi emendamento su cui è stata espressa la fiducia del Senato, prevede specificamente per la scuola:
- **all'art. 4** sono aggiunti i commi da 4 septies a 4 nonies, che prevedono **nuove modalità di pagamento dei compensi accessori**:
 - saranno pagati direttamente in busta paga, insieme alle competenze fisse per tutto il personale, con eccezione dei supplenti nominati dai dirigenti scolastici per supplenze brevi, che continuano a gravare sui bilanci delle scuole (con esclusione delle maternità);
 - all'inizio di ogni anno scolastico il Miur comunica alle scuole la dotazione finanziaria complessiva per i compensi accessori (fondo di Istituto), che verrà articolata secondo il contratto di istituto;
 - in conseguenza verranno apportate modifiche al regolamento di contabilità delle scuole.
- **all'art. 7** è stato aggiunto il comma 3 bis, che prevede la **soppressione dell'ENAM** ed il trasferimento delle sue funzioni all'INPDAP, con trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.
- **all'art. 9** è stato aggiunto il comma 15 bis, che riguarda i **lavoratori LSU**: gli Uffici scolastici provinciali sono autorizzati a prorogare le convenzioni ininterrottamente in corso, nei limiti di spesa già previsti dalla legge n. 191/2009.
- **all'art. 9** permane il comma 15 relativo ai **docenti di sostegno**: resta inalterato il contingente dell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010 anche per il 2010/2011, fatta salva la possibilità di deroghe per gravi casi.
- **all'art. 9** permane il comma 37, che prevede uno specifico confronto tra le parti dopo il 2012 su **RPD e CIA**.
- **all'art. 12**, commi 1 e 2, relativamente alle **disposizioni in materia pensionistica**, rimane per la scuola la previsione di liquidazione delle competenze dal 1° settembre dell'anno di maturazione dei requisiti (ai sensi art. 59 della legge n. 449/1997).